



Bruxelles, 23.2.2023
COM(2023) 91 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

relativa all'attuazione della raccomandazione del Consiglio sulla promozione del riconoscimento reciproco automatico dei titoli dell'istruzione superiore e dell'istruzione e della formazione secondaria superiore e dei risultati dei periodi di studio all'estero

1. INTRODUZIONE

La **raccomandazione del Consiglio sulla promozione del riconoscimento reciproco automatico dei titoli dell'istruzione superiore e dell'istruzione e della formazione secondaria superiore e dei risultati dei periodi di studio all'estero**¹ è stata adottata dal Consiglio il 26 novembre 2018, sulla base della proposta della Commissione del 22 maggio 2018. Nel documento la Commissione comunica l'intenzione di informare il Consiglio, entro quattro anni, del seguito dato alla raccomandazione sulla base dei contributi degli Stati membri.

Il riconoscimento reciproco automatico (di seguito: riconoscimento automatico) è fondamentale affinché gli studenti possano sfruttare al meglio tutte le opportunità di apprendimento esistenti in Europa. Costituisce una pietra miliare dello **spazio europeo dell'istruzione**, che la Commissione e il Consiglio si sono impegnati a realizzare entro il 2025 (cfr. la comunicazione della Commissione sulla realizzazione dello spazio europeo dell'istruzione entro il 2025² e la risoluzione del Consiglio su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione (2021-2030)³. Si tratta inoltre di un'iniziativa faro fondamentale della **strategia europea per le università**⁴, presentata nel gennaio 2022, e di grande rilevanza per garantire la mobilità dei discenti nell'ambito del **programma Erasmus+** opportunamente potenziato (2021–2027).

Il riconoscimento dei titoli di studio rientra tra le competenze degli Stati membri ed è disciplinato dalla normativa nazionale e dagli accordi internazionali. A livello europeo l'unico testo giuridico vincolante è la **convenzione di Lisbona sul riconoscimento**⁵ del 1997 elaborata dall'UNESCO⁶ e dal Consiglio d'Europa e ratificata da 54 Stati aderenti, compresi tutti gli Stati membri ad eccezione della Grecia. Inoltre, nel comunicato di Bucarest del 2012, il concetto di riconoscimento automatico è stato ritenuto un impegno fondamentale dello **spazio europeo dell'istruzione superiore**⁷ (**processo di Bologna**), che coinvolge 49 paesi, compresi tutti gli Stati membri dell'UE.

L'ambizione della raccomandazione del Consiglio è di compiere ulteriori passi avanti, **incoraggiando e aiutando** gli Stati membri ad approfondire il loro rapporto di cooperazione più rapidamente di quanto siano in grado di fare nel contesto del processo di Bologna, sulla base degli strumenti di Bologna per la trasparenza⁸.

L'impegno politico espresso per la prima volta nelle conclusioni del Consiglio europeo del 2017⁹ e **approfondito nella raccomandazione del Consiglio** stabilisce il riconoscimento automatico nel contesto dell'UE, mediante una definizione chiara e le misure necessarie per accelerare il ritmo di attuazione, al fine di renderlo una realtà per

¹ [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:32018H1210\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:32018H1210(01)).

² <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0625>.

³ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32021G0226%2801%29>.

⁴ <https://education.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-01/communication-european-strategy-for-universities-graphic-version.pdf>.

⁵ <https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=165>.

⁶ La convenzione mondiale dell'UNESCO sul riconoscimento delle qualifiche, adottata nel 2019, stabilisce i principi universali per garantire il riconoscimento dei titoli dell'istruzione superiore in modo equo, trasparente e non discriminatorio. La convenzione entrerà in vigore nel primo trimestre del 2023, in seguito alla ratifica da parte dei 20 Stati aderenti.

⁷ <http://ehea.info/>.

⁸ [brosura_v1_v12_vp_120419_text](https://www.ehea.info/brosura_v1_v12_vp_120419_text) (ehea.info).

⁹ <https://www.consilium.europa.eu/media/32217/14-final-conclusions-rev1-it.pdf>.

discenti e laureati, sia per coloro che hanno acquisito titoli di studio sia per quelli che hanno maturato esperienze di mobilità per l'apprendimento all'interno dell'UE.

A quattro anni dall'adozione della raccomandazione lo scopo della presente relazione è analizzare i progressi compiuti e gli insegnamenti tratti, in modo da mettere in atto tutte le misure entro il 2025.

La relazione **indirizzerà i lavori sulle nuove iniziative**, come il nuovo quadro per la mobilità ai fini dell'apprendimento previsto nel programma di lavoro della Commissione per il 2023. Il riconoscimento agevole dei titoli e dei risultati di apprendimento rappresenta infatti la pietra angolare della mobilità per l'apprendimento. I lavori relativi all'attuazione della raccomandazione possono altresì stimolare e agevolare i progressi per quanto riguarda il riconoscimento dei titoli di studio ottenuti al di fuori dell'UE, come annunciato nel discorso della presidente von der Leyen sullo stato dell'Unione 2022¹⁰. Inoltre la relazione è importante per favorire iniziative volte alla creazione di un diploma europeo comune.

2. OBIETTIVI STRATEGICI STABILITI NELLA RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

La raccomandazione del Consiglio invita gli Stati membri a compiere i passi necessari, entro il 2025, per garantire che ogni alunno, apprendista o studente che abbia portato a termine un'esperienza di apprendimento in uno Stato membro possa vedere automaticamente riconosciuta tale esperienza, concretizzandosi nel conseguimento di un titolo di studio o di risultati di apprendimento, negli altri Stati membri al fine di proseguire gli studi.

In questo contesto il riconoscimento automatico è inteso come segue:

- un **titolo di istruzione superiore** conseguito in uno Stato membro è automaticamente riconosciuto allo stesso livello in qualsiasi altro Stato membro al fine di garantire il proseguimento degli studi;
- i **risultati** conseguiti durante un **periodo di studio all'estero a livello di istruzione superiore in uno Stato membro sono automaticamente e pienamente riconosciuti negli altri**, come stabilito preventivamente in un contratto di apprendimento e confermato nel certificato degli studi, in linea con il sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti. I crediti acquisiti durante il periodo di studio in un altro Stato membro o durante una mobilità virtuale sono trasferiti senza indugi e utilizzati pienamente per il conseguimento del titolo di studio perseguito, senza richiedere allo studente alcuna ulteriore attività o verifica di apprendimento;
- un **titolo di istruzione secondaria superiore** che dà accesso all'istruzione superiore in uno Stato membro è automaticamente riconosciuto in qualsiasi altro Stato membro ai fini dell'accesso all'istruzione superiore;
- a livello secondario superiore, il diritto di vedersi **riconosciuti nel paese di origine i risultati di apprendimento conseguiti durante un periodo di studio all'estero in uno Stato membro**, a condizione che i risultati di apprendimento siano nel complesso in linea con quelli previsti nei programmi di studio nazionali del paese di origine.

La raccomandazione del Consiglio non pregiudica il diritto delle autorità degli altri Stati membri di **verificare l'autenticità** e il **livello** del titolo di studio e se quest'ultimo dà effettivamente accesso all'istruzione superiore nello Stato membro di rilascio. Tuttavia tale

¹⁰ https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/SPEECH_22_5493.

verifica non comporta alcuna procedura di riconoscimento distinta. Il riconoscimento automatico non pregiudica il diritto degli istituti di istruzione superiore di stabilire **criteri specifici per l'ammissione** ai propri programmi.

La raccomandazione del Consiglio invita gli Stati membri a garantire le condizioni quadro, la fiducia e la trasparenza necessarie nei rispettivi sistemi di istruzione per il riconoscimento automatico, in particolare al fine di:

- adeguare, se del caso, la **normativa nazionale**, per introdurre il riconoscimento automatico di cui sopra in tutti gli Stati membri dell'UE, nel rispetto delle condizioni necessarie;
- attuare pienamente gli **strumenti europei e di Bologna per la trasparenza dell'istruzione superiore** a sostegno del riconoscimento dei titoli: il supplemento al diploma e il sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (ECTS); rispettare gli **impegni fondamentali del processo di Bologna** per l'istruzione superiore (sistema a tre cicli, attuazione delle norme e degli orientamenti per la garanzia della qualità, piena attuazione della convenzione di Lisbona sul riconoscimento) e le qualifiche di riferimento nel **quadro europeo delle qualifiche**;
- elaborare **linee guida nazionali** per aiutare gli istituti di istruzione e formazione superiore e secondaria ad attuare efficacemente il riconoscimento automatico, sviluppare le capacità dei **centri nazionali di informazione sul riconoscimento accademico** (NARIC) e dei valutatori di credenziali e potenziarne il ruolo, in particolare per quanto riguarda la diffusione di informazioni e l'utilizzo di strumenti online per migliorare l'efficienza, la trasparenza e la coerenza;
- migliorare **la base di conoscenze** comprovate raccogliendo e diffondendo dati sull'entità e sulla natura dei casi di riconoscimento ai fini della raccomandazione del Consiglio.

3. STATO DI AVANZAMENTO DELL'ATTUAZIONE DEL RICONOSCIMENTO AUTOMATICO

La presente relazione fornisce un'analisi delle misure messe in atto dagli Stati membri quattro anni dopo l'adozione della raccomandazione del Consiglio e intende andare oltre le misure legislative in vigore e verificare l'attuazione de facto sul campo, ogniqualvolta siano disponibili elementi di prova sulla pratica di riconoscimento.

Di seguito è riportata una sintesi delle principali conclusioni della relazione (cfr. la valutazione per paese nell'allegato).

Sebbene **gli Stati membri abbiano adottato una serie di misure** nel settore dell'istruzione superiore per garantire le condizioni quadro, la fiducia e la trasparenza necessarie all'interno dei rispettivi sistemi di istruzione, entro il 2025 occorre compiere ulteriori passi avanti:

- la **normativa nazionale per il riconoscimento automatico dei titoli di istruzione superiore** di tutti gli Stati membri dell'UE è **in vigore in 12 Stati membri**. Altri tre Stati membri sono in fase di adeguamento della loro normativa nazionale e altri nove Stati membri rendono tale riconoscimento disponibile solo per un numero limitato di paesi dell'UE;
- gli **strumenti di Bologna e dell'UE per la trasparenza** sono in vigore nella maggior parte degli Stati membri. Tuttavia vi sono ancora **11 Stati membri** in cui tali strumenti **non sono pienamente attuati**. Ciò ostacola la necessaria fiducia tra gli Stati membri e i sistemi;

- **14 Stati membri** hanno predisposto l'adozione di **linee guida nazionali** per gli istituti, unitamente all'offerta regolare di **formazione** e all'utilizzo di **strumenti online** per le decisioni di riconoscimento;
- **sette Stati membri** monitorano e valutano le decisioni di riconoscimento attraverso una **banca dati centrale a livello di sistema**, regolarmente aggiornata, che raccoglie e diffonde i dati sui casi di riconoscimento. La mancanza di dati in altri Stati membri ostacola la valutazione dell'attuazione de facto del riconoscimento automatico sul campo.

Sebbene l'esistenza di una normativa formale nel settore dell'istruzione superiore sia un prerequisito fondamentale per il riconoscimento automatico, i dati disponibili, anche se limitati, dimostrano che si tratta di una condizione necessaria ma non sufficiente:

- in **tre Stati membri** le decisioni per il riconoscimento automatico sono prese a livello centrale da un organismo competente. In tutti gli altri Stati membri la decisione sul riconoscimento dei titoli di studio è decentrata e spetta agli istituti di istruzione superiore. I dati disponibili mostrano che l'applicazione decentrata di un quadro giuridico a livello di sistema aumenta il rischio di un'applicazione incoerente del riconoscimento automatico;
- i **dati disponibili**, raccolti attraverso un'indagine presso gli istituti di istruzione superiore, indicano un **quadro contrastante sull'attuazione del riconoscimento automatico dei titoli di studio dell'istruzione superiore a livello istituzionale**, con incongruenze tra gli istituti o persino all'interno dello stesso istituto dovute al lavoro svolto da valutatori delle credenziali diversi. Uno dei motivi principali è la confusione tra riconoscimento e ammissione e in particolare il fatto che il riconoscimento automatico non implica un'ammissione automatica. Poiché la maggior parte delle decisioni di riconoscimento è adottata dagli istituti di istruzione superiore, ai fini di una corretta valutazione sarebbe necessario disporre di maggiori informazioni per stabilire se e in quale misura l'applicazione sia coerente e in linea con i regolamenti in vigore;
- per quanto riguarda il **riconoscimento automatico dei periodi di studio all'estero**, gli unici dati disponibili sono quelli del programma Erasmus +. Nel 2020 la media europea di crediti riconosciuti automaticamente è stata dell'84,4 %, con differenze sostanziali tra i paesi. Il nuovo quadro di qualità Erasmus + per il periodo 2021-2027 è stato istituito per ottenere il pieno riconoscimento automatico dei periodi di studio all'estero attraverso Erasmus +.

Sono inoltre necessari maggiori sforzi nel settore dell'**istruzione e della formazione secondaria superiore**:


- il **sistema di riconoscimento automatico dei titoli dell'istruzione e della formazione secondaria superiore** (istruzione generale e IFP) è piuttosto avanzato in **15 Stati membri** (più uno avente un sistema esclusivamente dedicato all'istruzione scolastica generale) e permette di garantire il riconoscimento automatico o al massimo la verifica del titolo sulla base di una banca dati delle decisioni di riconoscimento. Altri sei Stati membri dispongono di un sistema di riconoscimento automatico per i titoli di studio conseguiti in un numero limitato di altri Stati membri (solitamente mediante accordi bilaterali o decisioni unilaterali), mentre cinque Stati membri (più uno con un sistema per l'IFP) non prevedono il riconoscimento automatico. Le sfide a cui questo settore deve far fronte rimangono sostanzialmente le stesse del periodo precedente l'adozione della raccomandazione;
- per quanto riguarda il **riconoscimento dei risultati dei periodi di studio all'estero per l'istruzione secondaria superiore**, otto Stati membri prevedono una forma di riconoscimento automatico ampiamente in linea con la raccomandazione del


Consiglio (basato sull'equivalenza nel caso di due Stati membri e sui risultati di apprendimento nel caso di sei Stati membri). Oltre a ciò non sono stati tuttavia registrati notevoli progressi. La maggior parte degli Stati membri riconosce i risultati solo sulla base di una forma decentrata di equivalenza dei programmi di studio, una procedura generalmente lunga e tediosa che spesso comporta esami supplementari per i discenti e molte incertezze. Altri Stati membri non prevedono procedure di riconoscimento se non per programmi molto specifici. Dieci Stati membri non propongono alcuna procedura di riconoscimento standardizzata oppure non dispongono di alcuna procedura di riconoscimento in generale.

La Commissione ravvisa la costante necessità di intensificare gli sforzi per l'attuazione della raccomandazione del Consiglio e di compiere progressi sostanziali entro il 2025, sulla base delle principali conclusioni della presente relazione.

3.1. Stato di avanzamento nel quadro dell'istruzione superiore

Ai fini dell'attuazione, il riconoscimento automatico nell'istruzione superiore dei titoli e dei periodi di studio all'estero richiede sia una normativa che strumenti di sostegno. Nel capitolo successivo verrà esaminata la presenza o meno di tali fattori abilitanti.





3.1.1. Progressi sul piano nazionale

3.1.1.1. Adeguamento della normativa nazionale¹¹

Una normativa nazionale pertinente costituisce un prerequisito per il riconoscimento automatico, sebbene non significhi necessariamente che essa sia applicata sul campo in modo corretto.

Nel 2018, al momento dell'adozione della raccomandazione del Consiglio, in **otto Stati membri** (DE, DK, FI, FR, MT, PL, RO e SE) il riconoscimento automatico, valido per tutti i paesi dell'UE, era già integrato nelle rispettive normative nazionali. **Quattro paesi** (AT, HR, IT e ES), che già ritenevano di applicare il riconoscimento automatico nella pratica o che desideravano passare al riconoscimento automatico, hanno adattato le rispettive normative sulla base della raccomandazione del Consiglio. Va osservato che in Spagna la nuova normativa che introduce il riconoscimento automatico è valida per tutti gli Stati membri dell'UE, ad eccezione di un sottoinsieme di titoli di studio.

Inoltre **tre paesi** (CZ, EL e SK) sono in fase di adeguamento della loro normativa nazionale.

Nove Stati membri hanno introdotto il riconoscimento automatico per un sottoinsieme di paesi (ad esempio stipulando o ampliando accordi multilaterali regionali) o per determinati titoli di studio:


- il trattato multilaterale sul riconoscimento automatico è stato firmato tra **i paesi baltici e il Benelux** nel 2021. Finora a ratificarlo sono stati BE-FI¹², LV ed EE. Il trattato si basa sulla **dichiarazione di Reykjavik del 2004** che promuove il riconoscimento automatico di titoli di studio comparabili nell'istruzione superiore tra i paesi nordici;

¹¹ Relazione 2023 sull'attuazione della raccomandazione del Consiglio sul riconoscimento automatico elaborata dall'ICF S.A nell'ambito dello studio sui progressi compiuti nell'attuazione della [raccomandazione del Consiglio del 2018 relativa al riconoscimento reciproco automatico dei titoli di istruzione e formazione e dei risultati dei periodi di studio all'estero](#), nonché sulla fattibilità di un sistema europeo di riconoscimento e di certificazione della qualità.

¹² Belgio - Comunità fiamminga.

- sulla base degli **accordi bilaterali** esistenti prima del 2018 tra PL e CZ, è in fase di attuazione un nuovo accordo multilaterale tra quattro paesi (CZ, HU, PL, SK). La Slovenia ha concluso accordi bilaterali con i paesi vicini.

Riforme legislative per il riconoscimento automatico dal 2018



Fonte: Commissione europea

La conclusione di tali accordi regionali è considerata da alcuni paesi una via da seguire ai fini dell'attuazione del riconoscimento automatico per tutti gli Stati membri dell'UE che applicano gli strumenti europei e di Bologna per la trasparenza. Va osservato che dal 2007 il Portogallo ha adottato un approccio specifico per il riconoscimento, che comporta l'applicazione del riconoscimento automatico ai titoli di studio elencati in un decreto legge.

Altri paesi non hanno ancora previsto piani di allineamento legislativo (BG, CY e IE).

In tre tra i 12 paesi che hanno adattato la propria normativa nazionale al riconoscimento automatico **le decisioni per tale riconoscimento sono prese a livello centrale** da un organismo competente. In tutti gli altri Stati membri la decisione sul riconoscimento dei titoli di studio è decentrata e spetta agli istituti di istruzione superiore. Ciò può portare a una **mancanza di coerenza** nelle decisioni di riconoscimento e le pratiche possono variare anche da una facoltà all'altra (cfr. sezione 3.1.1.5).

Si pone dunque la questione se una decisione a livello di sistema (il diritto di un individuo di accedere all'istruzione superiore a qualsiasi livello) debba essere presa dai singoli istituti di istruzione superiore o se sia meglio che venga gestita a livello di sistema dalle autorità nazionali.

3.1.1.2. Attuazione degli strumenti di Bologna per la trasparenza

L'attuazione sistematica degli strumenti di Bologna è indispensabile per il riconoscimento automatico nel settore dell'istruzione superiore e, nonostante gli impegni a lungo termine, risulta ancora disomogenea in tutta l'UE.

- **Il registro europeo di certificazione della qualità¹³ (EQAR)**

La fiducia nel sistema di certificazione della qualità di un paese è un prerequisito per il riconoscimento automatico. L'**iscrizione al registro europeo di certificazione della qualità** da parte delle agenzie esterne di certificazione della qualità indica che le agenzie dei rispettivi paesi operano in linea con le norme e gli orientamenti per la garanzia della qualità nello spazio europeo dell'istruzione superiore (ESG)¹⁴. Attualmente, dei 27 Stati membri, 22 ricorrono ad agenzie di certificazione della qualità registrate nell'EQAR¹⁵. Gli altri cinque paesi sono attualmente in fase di riesame dell'EQAR (SK e EL) per verificare la conformità con gli ESG o stanno valutando la possibilità di presentare domanda a breve (IT, MT e CZ).

Nella **banca dati dei risultati della certificazione esterna della qualità (DEQAR)** gli istituti possono caricare informazioni, facilmente consultabili da parte degli utenti, sui controlli della qualità, evitando duplicazioni delle valutazioni. I centri nazionali di informazione sul riconoscimento accademico (NARIC) di IT, FR, NL e RO stanno provvedendo a integrare nei processi di riconoscimento una funzione di ricerca automatica nella banca dati DEQAR (tramite il sostegno del programma Erasmus +).

- **Orientamenti sul sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (ECTS)**

L'ECTS è un sistema di crediti incentrato sullo studente e basato sul carico di lavoro necessario per conseguire determinati risultati di apprendimento. In quanto tale è essenziale per facilitare il riconoscimento dei risultati di apprendimento degli studenti in modo comparabile durante i periodi di mobilità dei crediti¹⁶.

L'**efficace attuazione dell'ECTS** dipende in larga misura dalle azioni degli istituti di istruzione superiore autonomi. Tuttavia è importante che anche a livello nazionale siano assunte responsabilità al riguardo, sostenendo e incoraggiando il corretto utilizzo dell'ECTS (in linea con la guida ECTS per l'utente del 2015¹⁷), al di là del programma Erasmus +. In 22 Stati membri vi è l'obbligo giuridico per le agenzie esterne di certificazione della qualità di fare riferimento ai principi chiave dell'ECTS nell'ambito delle loro verifiche¹⁸. Non è invece previsto negli altri cinque Stati membri (IE, LV, SE, SK, SI), sebbene l'ECTS sia ancora ampiamente utilizzato. Tuttavia l'attuazione dei principi contenuti nella guida ECTS per l'utente del 2015 è interamente monitorata dall'agenzia nazionale di certificazione della qualità solo in sei sistemi¹⁹.

- **Supplemento al diploma**

Il supplemento al diploma costituisce uno degli impegni fondamentali previsti dalla carta Erasmus per l'istruzione superiore che gli istituti di istruzione superiore devono rispettare per poter beneficiare del programma Erasmus +. Contiene informazioni sui titoli di studio che consentono ai valutatori di credenziali di comprendere il livello e i diritti

¹³ <https://www.eqar.eu/>.

¹⁴ <https://www.enqa.eu/esg-standards-and-guidelines-for-quality-assurance-in-the-european-higher-education-area/>.

¹⁵ <https://www.eqar.eu/kb/country-information/>.

¹⁶ La mobilità dei crediti può essere definita come un periodo limitato di studio o di tirocinio all'estero (nell'ambito di studi in corso presso un istituto di origine) al fine di ottenere crediti. Dopo la fase di mobilità gli studenti fanno ritorno all'istituto di origine, dove viene effettuato il riconoscimento dei crediti, e completano gli studi.

¹⁷ <https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/da7467e6-8450-11e5-b8b7-01aa75ed71a1>.

¹⁸ <https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/c90aaf32-4fce-11eb-b59f-01aa75ed71a1>.

¹⁹ [Quadro di valutazione della mobilità](#) 2019 - BE-Fiandre, FR, IT, LT, NL, FI.

accademici del titolare del titolo di studio; il documento è disponibile in formato digitalizzato nella piattaforma Europass²⁰. Oltre che nell'ambito del programma Erasmus +, è rilasciato automaticamente, gratuitamente e in una lingua ampiamente diffusa a tutti i laureati in 23 Stati membri²¹. Gli Stati membri che non rilasciano automaticamente il supplemento al diploma sono FR, ES e EL (che non lo rilascia ai laureati del primo e del secondo ciclo), mentre IE richiede una tassa da pagare per il carico di lavoro amministrativo supplementare.

3.1.1.3. Elaborazione di linee guida nazionali²²

Mentre DK, RO e SE dispongono di un sistema decisionale per il riconoscimento pienamente centralizzato, in tutti gli altri Stati membri la decisione spetta agli istituti di istruzione superiore oppure sono le autorità di alto livello a delegare a questi ultimi la responsabilità dell'attuazione. In tutti questi paesi **le linee guida nazionali sono fondamentali per sostenere gli istituti di istruzione superiore** nell'attuazione efficace del riconoscimento automatico.

Nella pratica **14 Stati membri** (BG, DK, EE, FI, FR, DE, EL, IT, MT, NL, PL, RO, ES, SE) hanno elaborato servizi online e linee guida per sostenere la diffusione di pratiche standardizzate tra gli istituti di istruzione superiore.

3.1.1.4. Monitoraggio e valutazione²³

In **sette Stati membri** (BG, IT, LU, NL, PT, RO, SK) è in atto il monitoraggio sistematico delle decisioni di riconoscimento.

A causa della mancanza di monitoraggio delle decisioni di riconoscimento, **individuare le questioni più problematiche e adottare misure adeguate per affrontarle risulta difficoltoso**.

La mancanza di dati rende inoltre difficile valutare in che misura il riconoscimento automatico sia di fatto attuato in un sistema d'istruzione.

3.1.1.5. Attuazione a livello istituzionale

Il riconoscimento automatico dei titoli di studio è legato ai **diritti di accesso delle persone** per una serie di disposizioni in materia di apprendimento²⁴. Sebbene possa assicurare l'accesso formale/generale a tutti i programmi di livello successivo, un determinato titolo di studio non garantisce automaticamente il diritto di ammissione a un programma specifico. Ogni istituto di istruzione superiore o autorità nazionale competente ha il diritto di stabilire criteri di ammissione specifici.

Un'indagine²⁵ condotta tra gli istituti di istruzione superiore mostra un **quadro eterogeneo** delle pratiche sul campo relative al **riconoscimento automatico dei titoli di studio**. Anche

²⁰ <https://europa.eu/europass/it>.

²¹ [Relazione 2020 sull'attuazione del processo di Bologna](#) (solo in EN).

²² Relazione 2023 dell'ICF sull'attuazione della raccomandazione del Consiglio sul riconoscimento automatico (solo in EN).

²³ Relazione 2023 dell'ICF sull'attuazione della raccomandazione del Consiglio sul riconoscimento automatico (solo in EN).

²⁴ [Il triangolo del riconoscimento automatico](#) (solo in EN).

²⁵ Relazione 2023 dell'ICF sull'attuazione della raccomandazione del Consiglio sul riconoscimento automatico (solo in EN); dimensioni del campione: 441.


la comprensione e l'attuazione del riconoscimento automatico da parte degli istituti di istruzione superiore variano all'interno dello stesso paese.

I motivi principali del mancato riconoscimento automatico sono stati i seguenti: il confronto caso per caso del carico di lavoro e dei risultati di apprendimento, le condizioni generali a livello di sistema (livello dei quadri europei delle qualifiche), i criteri di ammissione.

Dall'indagine emerge ancora una **confusione sulla definizione di riconoscimento automatico**, compreso il fatto che esso non implica un'ammissione automatica. Questo perché, tra le altre cose, i processi di riconoscimento e di ammissione sono spesso combinati a livello istituzionale, come dichiarato dal 38 % dei rispondenti. Inoltre un terzo degli istituti verifica i processi di certificazione della qualità dell'altro istituto al momento di decidere se riconoscere o meno un titolo di studio.

Va osservato che solo il 53 % degli istituti ha dichiarato di tenere un registro delle decisioni di riconoscimento.

Autovalutazione degli istituti di istruzione superiore che riconoscono automaticamente i diplomi di laurea triennale e magistrale



N=421

Fonte: ICF/3s


Le decisioni di riconoscimento de **periodi di studio all'estero** sono adottate dagli istituti e, nella maggior parte dei casi, a livello di facoltà.

Secondo l'indagine condotta tra gli istituti di istruzione superiore, solo il 47 % di essi tiene una banca dati sulle decisioni di riconoscimento dei periodi di studio all'estero, il che rende difficile valutare il livello di attuazione della raccomandazione del Consiglio.

Gli studi dimostrano che le restanti strozzature sono legate ai **problemi relativi alla qualità che alcuni professori riscontrano a livello di facoltà**. Oltre il 10 % degli studenti

in mobilità è insoddisfatto del processo di riconoscimento dei propri crediti e una percentuale leggermente superiore è insoddisfatta delle informazioni ricevute in merito al trasferimento dei voti e dei crediti ECTS. L'assenza di una "finestra di mobilità" nei programmi di studio aumenta il livello di incertezza degli studenti in mobilità.

Nell'UE la maggior parte della mobilità a fini dell'apprendimento (53 %) avviene nel quadro del programma Erasmus +. I dati sulla mobilità relativi al programma Erasmus +, basati sui riscontri forniti dagli studenti aderenti al programma, mostrano che la percentuale di studenti²⁶ che hanno ricevuto nel 2020 il pieno riconoscimento di tutti i crediti ottenuti è stata in media dell'84,4 %, con **differenze significative tra gli Stati membri**.



Fonte: Commissione europea

Il nuovo quadro di qualità Erasmus + per il periodo 2021-2027 è stato istituito per ottenere il pieno riconoscimento automatico dei periodi di studio all'estero in tutta l'UE attraverso Erasmus +.

3.1.1.6. Conclusioni

Le decisioni di riconoscimento sono spesso lasciate alla discrezione degli stessi istituti di istruzione superiore, il che comporta incoerenze nell'attuazione del riconoscimento automatico. Essendo soggette a frequenti variazioni, è spesso difficile stabilire se le pratiche di riconoscimento all'interno di un paese siano totalmente automatiche, anche nel caso in cui la normativa nazionale consenta il riconoscimento automatico; questo perché, tra le altre cose, i processi di riconoscimento e di ammissione sono spesso combinati a livello istituzionale, generando confusione sulle implicazioni del riconoscimento automatico e compromettendo un approccio coerente (automatico) in tutti gli istituti di istruzione superiore.

Più in generale sorgono dubbi in merito a quanto sia ragionevole affidare una decisione a livello di sistema ai singoli istituti di istruzione superiore. Il panorama dell'istruzione superiore, le strutture di governance e il personale responsabile del riconoscimento sono soggetti a continui cambiamenti. Inoltre l'assenza di linee guida a livello centrale e di un processo di monitoraggio delle decisioni di riconoscimento rende difficile individuare eventuali incongruenze.

Nell'adeguare la normativa nazionale **gli Stati membri potrebbero prendere in considerazione la possibilità di assegnare a un organismo specifico** (ad esempio il

²⁶ 589 484 rispondenti in 4 anni.

NARIC) **il compito di prendere decisioni di riconoscimento automatico così da garantire un'attuazione coerente**, mentre gli istituti di istruzione superiore manterrebbero la loro autonomia nella selezione e nell'ammissione degli studenti ai loro programmi. In questo modo si farebbe più chiarezza in merito alla distinzione tra riconoscimento e ammissione.

Gli Stati membri possono inoltre incoraggiare gli istituti di istruzione superiore a **integrare i processi di riconoscimento nelle loro procedure interne di certificazione della qualità**, compresa la piena attuazione della guida ECTS per l'utente del 2015. Ciò aumenterebbe la trasparenza e la coerenza delle pratiche di riconoscimento all'interno degli istituti per i periodi di studio all'estero.

Soluzioni digitali come le banche dati potrebbero garantire la coerenza del processo decisionale. Un approccio sistematico al monitoraggio e alla valutazione delle decisioni di riconoscimento dei titoli di studio e della mobilità individuale ai fini dell'apprendimento migliorerebbe la trasparenza e contribuirebbe a un processo decisionale basato su dati concreti.

3.1.2. Sostegno della Commissione dal 2018

Il sostegno fornito dalla Commissione e gli strumenti da essa sviluppati contribuiscono a intensificare gli sforzi degli Stati membri nell'attuazione del riconoscimento automatico.

3.1.2.1. Accrescere la fiducia reciproca e promuovere l'apprendimento tra pari tra gli Stati membri e gli istituti

La Commissione ha agevolato lo scambio regolare di buone pratiche tra gli Stati membri nell'ambito dei gruppi di lavoro del quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione (ET 2020)²⁷ e del successivo quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione verso uno spazio europeo dell'istruzione e oltre (**quadro strategico dello spazio europeo dell'istruzione per il periodo 2021-2030**).

Il riconoscimento automatico è oggetto di discussione in ogni riunione dei gruppi di lavoro dal 2018 e costituisce sempre un punto all'ordine del giorno nelle riunioni dei direttori generali per l'istruzione superiore. Inoltre nel 2019 si è tenuto un **seminario di apprendimento tra pari** dedicato all'attuazione del riconoscimento automatico, organizzato dalla Commissione insieme al governo norvegese.

Il portale dello spazio europeo dell'istruzione²⁸ funge da polo d'informazione sulla raccomandazione del Consiglio e ne favorisce l'attuazione.

3.1.2.2. Carta Erasmus per l'istruzione superiore (CEIS)

Ogni istituto di istruzione superiore che desideri beneficiare dei fondi di Erasmus + deve avere un accreditamento CEIS²⁹. Ad oggi gli istituti di istruzione superiore accreditati per il periodo 2021-2027 sono 5 206. Ciò significa che circa il 95 % degli studenti dell'UE studia presso un'università aderente al programma Erasmus +.

Nella nuova CEIS per il nuovo programma Erasmus + (2021-2027), **i titolari si impegnano a garantire il pieno riconoscimento automatico**, secondo la definizione

²⁷ [Istruzione e formazione 2020 - Ufficio delle pubblicazioni dell'UE \(europa.eu\)](#).

²⁸ <https://education.ec.europa.eu/it/education-levels/higher-education/inclusive-and-connected-higher-education/automatic-recognition-of-qualifications>.

²⁹ <https://erasmus-plus.ec.europa.eu/it/resources-and-tools/erasmus-charter-for-higher-education>.

fornita nella raccomandazione del Consiglio, di tutti i crediti ottenuti per i risultati di apprendimento conseguiti in modo soddisfacente durante un periodo di studio/formazione all'estero. I titolari della CEIS si impegnano inoltre a garantire il corretto utilizzo dell'ECTS e il rilascio automatico del supplemento al diploma. L'attuazione è monitorata dalle agenzie nazionali di Erasmus +.

3.2. Stato di avanzamento nel quadro dell'istruzione secondaria superiore

3.2.1. Progressi sul piano nazionale

3.2.1.1. Stato di avanzamento del riconoscimento dei titoli dell'istruzione e della formazione secondaria superiore che danno accesso all'istruzione superiore

La raccomandazione del Consiglio invita a compiere progressi sostanziali verso il riconoscimento reciproco automatico, affinché un titolo dell'istruzione e della formazione secondaria superiore che dia accesso all'istruzione superiore sia automaticamente riconosciuto anche in altri Stati membri.

Circa la metà degli Stati membri ha messo a punto **sistemi in grado di conseguire tale obiettivo**, mentre cinque Stati membri non hanno adottato alcun sistema di riconoscimento automatico. Per segnalare alcuni esempi positivi, in PL la valutazione/dichiarazione di comparabilità è generata automaticamente attraverso lo strumento online Kwalifikator del NARIC (per l'istruzione generale, ma non per l'IFP). FR offre alle università la possibilità di fare domanda direttamente online senza il bisogno di ulteriori processi di riconoscimento. In alcuni Stati membri esistono sistemi di riconoscimento automatico, previsti dalla normativa o applicati nella pratica, che si basano su accordi bilaterali o multilaterali con altri Stati membri (ad esempio AT, CZ per SK, SK per CZ e EE/LT/LV tra loro) o su decisioni unilaterali (SI per HR).

In **molti Stati membri** la **responsabilità del riconoscimento spetta agli istituti di istruzione superiore**, le cui pratiche variano all'interno dello Stato membro in questione. Alcuni centri NARIC offrono servizi online (e offline) e orientamenti sulla valutazione dell'equivalenza (AT, BE-Fr³⁰, DE, EE, ES, IE, IT, NL, PL, PT e SI) che in determinati Stati membri vengono forniti tramite banche dati (pubbliche) online (ad esempio DE e IT). In SE e ES, presso gli istituti di istruzione superiore sono presenti esperti di paesi specifici che sostengono il processo decisionale.

Alcuni Stati membri stanno elaborando procedure per **valutare la convergenza dei programmi di studio, mettendoli a confronto l'uno con l'altro**. Alcuni richiedono esami supplementari (CZ, HU e SK). Tuttavia le modifiche legislative proposte in diversi Stati membri impegnati in attività a favore del riconoscimento (ad esempio CZ, ES, EL e LT) non includono l'istruzione e la formazione secondaria superiore e le relative iniziative si concentrano sui titoli di istruzione superiore³¹.

Alcuni paesi presentano **differenze tra l'istruzione secondaria superiore generale e l'IFP**. In PL, ad esempio, il riconoscimento automatico è previsto per i titoli di istruzione secondaria superiore generale, ma non per i titoli di IFP.

³⁰ Belgio-comunità francofona.

³¹ Relazione 2023 dell'ICF sull'attuazione della raccomandazione del Consiglio sul riconoscimento automatico (solo in EN).

In sintesi alcune iniziative, come le banche dati centrali, anche ad accesso pubblico, costituiscono buoni esempi di progresso verso il riconoscimento automatico; tuttavia molte di esse risalgono a prima dell'adozione della raccomandazione. Gli scarsi progressi registrati di recente sono spesso dovuti alla mancanza di iniziativa da parte degli istituti di istruzione superiore piuttosto che a un sistema centrale predisposto dagli Stati membri. **Le sfide in questo settore rimangono sostanzialmente le stesse del periodo precedente l'adozione della raccomandazione.**

3.2.1.2. Riconoscimento dei periodi di studio all'estero

La raccomandazione del Consiglio sottolinea che il riconoscimento automatico dovrebbe avvenire a condizione che "i risultati di apprendimento siano nel complesso in linea con quelli previsti nei programmi di studio nazionali del paese di origine".

Per **brevi periodi di studio all'estero**, che vanno da pochi giorni fino a tre mesi, di solito il riconoscimento non è una condizione necessaria per il reinserimento dell'alunno nella scuola di appartenenza, vista la breve durata e il coinvolgimento diretto delle scuole.

Per **lungi periodi di studio all'estero**, di solito tra i tre mesi e un intero anno scolastico, i tre approcci seguenti, in linea con la raccomandazione del Consiglio, possono essere definiti come riconoscimento automatico.

- **Riconoscimento basato sull'equivalenza**

Il periodo all'estero è considerato equivalente allo stesso periodo nel paese di origine, indipendentemente da eventuali differenze nei programmi di studio tra la scuola di appartenenza e quella di accoglienza, e l'alunno è riammesso alla stessa classe o è ammesso a quella successiva se viene rispettato un certo numero di principi e criteri:

- in AT il riconoscimento si basa su una frequenza scolastica che va da un minimo di cinque mesi a un massimo di un anno;
- in PT i periodi di studio all'estero di un anno sono automaticamente riconosciuti in base al superamento dell'anno scolastico.

- **Riconoscimento basato sui risultati di apprendimento ritenuti in linea con il programma di studi degli istituti di appartenenza**

Gli Stati membri hanno istituito una procedura ufficiale a livello di sistema in grado di individuare i risultati di un periodo di apprendimento all'estero e di determinare se questi ultimi siano in linea o meno con quelli del programma nazionale del paese di origine. È questo il caso di BG, DK, FI, FR per l'IFP, IT e RO, con pratiche diverse in ciascuno Stato membro.

- **Riconoscimento basato su un contratto di apprendimento**

Prima del periodo di studio all'estero la scuola di appartenenza, la scuola di accoglienza e il discente discutono congiuntamente gli obiettivi di apprendimento da raggiungere per soddisfare i requisiti di apprendimento in entrambi i sistemi di istruzione. Al rientro del discente i risultati di apprendimento sono valutati in base al contratto di apprendimento e, nel caso in cui siano conformi, si procede con il riconoscimento automatico. Questo approccio racchiude in sé lo spirito della raccomandazione del Consiglio ed è ampiamente attuato nel programma Erasmus +, contrariamente a quanto osservato nel caso della mobilità per l'apprendimento al di fuori del programma Erasmus +.

Tuttavia, nella maggior parte degli Stati membri, il riconoscimento **non è ancora automatico**:

- quasi la metà degli Stati membri prevede una procedura ufficiale basata sull'**equivalenza dei programmi di studio**, effettuata da diversi soggetti (scuole, singoli insegnanti, autorità locali), e di solito richiede una valutazione su materie non seguite all'estero: ciò vale per un terzo degli Stati membri (BE-Fr, CY, CZ, DE, HR, HU, IE, LT, LV, PT per periodi di studio inferiori a un anno scolastico, SI, SK e ES);
- alcuni Stati membri prevedono una valutazione da parte sia della scuola di appartenenza che di quella di accoglienza nell'ambito di un **partenariato tra scuole** al fine di evitare qualsiasi procedura formale di riconoscimento (ad esempio in FR nell'istruzione scolastica);
- molti Stati membri (ad esempio BE-De, BE-Fl, EE, EL, LU, MT, NL, PL e SE) **non hanno attuato alcuna procedura unificata di riconoscimento, né orientamenti in merito**. Una rete di esperti istituita dalla Commissione nell'ambito di un'azione preparatoria avviata dal Parlamento europeo ha inoltre rilevato che in molti Stati membri le scuole non dispongono delle competenze necessarie al riconoscimento dei periodi di studio all'estero all'interno del loro sistema scolastico e dei programmi scolastici a causa della mancanza di procedure a livello di sistema³².

Oltre alle procedure di riconoscimento, anche lo status dei **discenti in mobilità** durante un periodo di mobilità rimane un problema. In diversi sistemi scolastici gli alunni che si recano all'estero per progetti di mobilità a lungo termine non risultano più iscritti in una scuola del loro paese di origine, né godono di uno status specifico nella scuola ospitante, il che rende difficile la rilevazione o la valutazione dei risultati di apprendimento.

In sintesi sono stati compiuti **passi avanti** per quanto riguarda il riconoscimento automatico dei risultati dei **periodi di studio all'estero nell'istruzione secondaria superiore**, sebbene siano stati **più limitati** dei progressi registrati in relazione ai titoli di studio. In totale sette Stati membri (AT, BG, DK, FI, IT, PT per periodi di un anno e RO) hanno messo a punto un sistema o una procedura qualificabile come riconoscimento automatico in linea con la raccomandazione del Consiglio. Nella maggior parte degli Stati membri, il riconoscimento, quando possibile, dipende dalle decisioni delle autorità locali o dei singoli istituti di istruzione e formazione sulla base dell'equivalenza dei programmi di studio. Le sfide rimangono per lo più le stesse che hanno portato all'adozione della raccomandazione del Consiglio. Il confronto tra i programmi di studio, le discrepanze tra le procedure di riconoscimento (spesso persino la mancanza di procedure standardizzate a livello nazionale) e l'assenza di uno status o di un quadro di riferimento per i discenti in mobilità costituiscono problemi ancora irrisolti.

Gli Stati membri che di recente non hanno registrato alcun progresso potrebbero seguire l'esempio delle normative degli Stati membri che sostengono e incoraggiano la mobilità degli alunni attraverso il riconoscimento automatico, comprese le disposizioni contenute in accordi binazionali o multinazionali.

Ai fini del riconoscimento sarebbe utile che gli Stati membri continuassero ad adoperarsi per definire programmi di studio nell'ambito dell'istruzione e della formazione secondaria

³² [Rete di esperti sul riconoscimento dei risultati dei periodi di studio all'estero nell'istruzione secondaria generale - Analisi degli Stati membri \(2021\) | Spazio europeo dell'istruzione \(europa.eu\)](#) (solo in EN).

superiore sempre più incentrati sui principi dei risultati di apprendimento (conoscenze, competenze e attitudini).

3.2.2. Sostegno della Commissione europea dal 2018

3.2.2.1. Istituzione di un servizio di informazione online a livello dell'UE

La nuova **banca dati Q-Entry**³³, **creata nel 2018** nell'ambito del programma Erasmus + e gestita dai centri NARIC, fornisce ai portatori di interessi e ai cittadini informazioni aggiornate e standardizzate sui titoli rilasciati alla fine del ciclo di studi in 55 paesi (27 Stati membri dell'UE + 28 paesi terzi) che consentono agli studenti di accedere all'istruzione superiore nel loro paese di origine.

3.2.2.2. Sostegno al riconoscimento dei risultati dei periodi di studio all'estero

- Accrescere la fiducia reciproca e promuovere l'apprendimento tra pari tra gli Stati membri e gli istituti: a seguito di un'azione preparatoria avviata dal Parlamento europeo, **la Commissione ha creato una rete di esperti**, composta da 25 membri provenienti da 16 Stati membri, che ha elaborato la proposta di un **quadro europeo per il riconoscimento dei risultati conseguiti durante i periodi di studio all'estero**³⁴, in cui sono definiti i principi fondamentali per il riconoscimento reciproco automatico dei risultati di apprendimento dei periodi di studio all'estero per gli **alunni delle scuole secondarie superiori generali**, sulla base di un'analisi della situazione negli Stati membri³⁵. Tale proposta alla Commissione servirà da punto di partenza per elaborare ulteriormente l'iniziativa in collaborazione con gli Stati membri.
- **La raccomandazione del Consiglio relativa all'istruzione e formazione professionale (IFP) per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza**³⁶, adottata nel 2020, ha ribadito l'importanza della mobilità per l'apprendimento, fissando anche un obiettivo a livello europeo³⁷, e del riconoscimento delle conoscenze, abilità e competenze acquisite. La Commissione ha inoltre esaminato il concetto di "profilo professionale chiave a livello europeo" al fine di agevolare la mobilità dei discenti e dei lavoratori, nonché la trasparenza e il riconoscimento dei titoli di studio. Nell'ambito dell'istruzione e della formazione professionale, il Cedefop ha messo a punto [metodologie volte a facilitare il confronto dei titoli di studio](#)³⁸ e i relativi programmi di istruzione e formazione. Sulla base dei dati raccolti nel 2021 dalla rete ReferNet del Cedefop per il quadro di valutazione della mobilità, il Cedefop ha pubblicato una nota informativa sul riconoscimento dei risultati di apprendimento

³³ <https://www.q-entry.eu/>.

³⁴ [Proposta di un quadro europeo per il riconoscimento dei risultati conseguiti durante i periodi di studio all'estero nell'istruzione secondaria superiore generale \(2021\) | Spazio europeo dell'istruzione \(europa.eu\)](#) (solo in EN).

³⁵ [Rete di esperti sul riconoscimento dei risultati dei periodi di studio all'estero nell'istruzione secondaria generale - Analisi degli Stati membri \(2021\) | Spazio europeo dell'istruzione \(europa.eu\)](#) (solo in EN).

³⁶ [EUR-Lex - 32020H1202\(01\) - IT - EUR-Lex \(europa.eu\)](#).

³⁷ Obiettivo finalizzato a far sì che entro il 2025 l'8 % dei discenti dell'IFP possa beneficiare di programmi di mobilità per l'apprendimento all'estero.

³⁸ <https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/d7fe617d-e541-11ec-a534-01aa75ed71a1>.

acquisiti all'estero dai discenti in formazione professionale iniziale³⁹. Anche la pubblicazione riguardante i fattori che favoriscono o che ostacolano la mobilità transfrontaliera a lungo termine degli apprendisti⁴⁰ fa riferimento alle pratiche di riconoscimento relative agli apprendisti e presenta alcuni casi di studio.

- **Il programma Erasmus +** è stato concepito per aumentare le opportunità di mobilità degli alunni con l'obiettivo di modificare il panorama della mobilità a lungo termine degli studenti in Europa, che finora è stata per lo più gestita da organizzazioni al di fuori del programma. A tal fine sarà necessario aumentare la quota di mobilità gestita direttamente dalle scuole e seguire le norme di qualità previste dal programma Erasmus +. Inoltre, grazie a un nuovo sistema di accreditamento, i risultati di apprendimento conseguiti dai partecipanti coinvolti in attività di mobilità all'estero saranno riconosciuti dall'organizzazione di appartenenza⁴¹. Le organizzazioni accreditate e più in particolare i consorzi accreditati dovrebbero incentivare la mobilità nel quadro dell'IFP attraverso il riconoscimento dei risultati di apprendimento da parte dell'organizzazione di appartenenza.

3.3. Un ecosistema favorevole al riconoscimento automatico

L'attuazione del riconoscimento automatico presuppone che siano garantite le condizioni adeguate per creare un rapporto di fiducia e di trasparenza tra i sistemi di istruzione. È altresì importante che le autorità nazionali responsabili del riconoscimento dispongano di capacità sufficienti per mettere a punto gli strumenti necessari al riconoscimento automatico e per sostenere gli istituti nell'attuazione di quest'ultimo. Il capitolo seguente illustra gli elementi indispensabili sia nell'ambito dell'istruzione superiore che in quello dell'istruzione e della formazione secondaria superiore.

3.3.1. Il quadro europeo delle qualifiche (EQF)

Il quadro europeo delle qualifiche (EQF)⁴² facilita la trasparenza, la comparabilità e la portabilità dei titoli di studio dei diversi sistemi nazionali. Mettendo in relazione i quadri nazionali delle qualifiche con l'EQF è possibile **confrontare tutti i tipi di titoli di studio e i relativi livelli dei sistemi nazionali**. Ad oggi 26 Stati membri dell'UE hanno fatto riferimento all'EQF per definire i propri quadri nazionali delle qualifiche, mentre ES si sta muovendo in questa direzione. Dei 27 Stati membri, 21 (tranne BG, ES, FI, HR, IT e LU) riportano i livelli EQF nelle banche dati e nei registri nazionali delle qualifiche affinché gli istituti di istruzione e formazione possano verificare se il richiedente possiede il livello di qualifica adeguato (ad esempio se il diploma corrisponde effettivamente a una laurea di primo livello che dia accesso a una laurea di secondo livello) in caso di riconoscimento automatico.

³⁹ [Riconoscimento dei risultati di apprendimento acquisiti all'estero dai discenti in formazione professionale iniziale | CEDEFOP \(europa.eu\)](#) (solo in EN).

⁴⁰ [Fattori che favoriscono o che ostacolano la mobilità transfrontaliera a lungo termine degli apprendisti | CEDEFOP \(europa.eu\)](#) (solo in EN).

⁴¹ <https://erasmus-plus.ec.europa.eu/it/opportunities/organisations/learning-mobility-of-individuals/erasmus-accreditation>.

⁴² [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017H0615\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017H0615(01)).

Inoltre 16 Stati membri condividono i dati sulle qualifiche attraverso la piattaforma Europass, collegando a quest'ultima le banche dati o i registri nazionali delle qualifiche⁴³. Una sfida particolare riguarda il riconoscimento tra il livello 5 (ad esempio l'istruzione terziaria a ciclo breve) e il livello 6 (laurea di primo livello o equivalente). I titoli di livello 5 possono appartenere a sistemi di istruzione superiore o post-secondaria, o anche a entrambi⁴⁴.

L'adesione all'EQF della maggior parte dei paesi è avvenuta tramite un'unica relazione che include l'autocertificazione per il quadro dei titoli accademici dello spazio europeo dell'istruzione superiore (QF-EHEA). È il caso di tutti gli Stati membri, fatta eccezione per CZ, EL, NL e SK⁴⁵.

3.3.2. Centri nazionali d'informazione sul riconoscimento accademico (NARIC)

I centri NARIC mirano a facilitare l'accesso dei cittadini dell'UE e di paesi terzi a informazioni accurate sui sistemi di istruzione e sui titoli di studio. Le loro competenze variano a seconda della normativa nazionale. Alcuni formulano solo pareri/raccomandazioni sul riconoscimento (EE, IT, IE, SI e DE), mentre altri adottano decisioni in merito giuridicamente vincolanti (BG, BE-FI, DK, MT, HU, SK, LT e RO). Il loro ruolo è fondamentale per verificare l'autenticità e la correttezza dei titoli di studio.

Sostenuta dal programma Erasmus +, la rete NARIC ha pubblicato una serie di orientamenti⁴⁶ volti a facilitare l'attuazione del riconoscimento automatico da parte dei valutatori di credenziali. Dall'adozione della raccomandazione del Consiglio due terzi⁴⁷ dei centri hanno semplificato le procedure di riconoscimento, mentre quattro (MT, DK, NO, EE) segnalano un calo delle richieste di riconoscimento grazie alla suddetta raccomandazione.

⁴³ <https://europa.eu/europass/it/find-courses>.


⁴⁴ Relazione 2023 dell'ICF sull'attuazione della raccomandazione del Consiglio sul riconoscimento automatico (solo in EN).

⁴⁵ [Relazione 2020 sull'attuazione del processo di Bologna](#) (solo in EN).

⁴⁶ <https://www.enic-naric.net/page-recognition-tools-projects>.

⁴⁷ Indagine NARIC 2022.

Competenze della rete NARIC nell'ambito dell'istruzione superiore e dell'istruzione secondaria superiore



La raccomandazione del Consiglio invita a rafforzare il ruolo dei centri NARIC mediante risorse nazionali supplementari. Un ampliamento della rete NARIC, tramite l'inclusione del settore dell'istruzione e della formazione secondaria superiore (istruzione generale e IFP), aumenterebbe la consapevolezza in merito al riconoscimento dei titoli di studio dell'istruzione secondaria superiore e favorirebbe il riconoscimento dei risultati conseguiti durante i periodi di studio all'estero.

La Commissione sostiene la rete NARIC⁴⁸ agevolando lo scambio di migliori pratiche. Il bilancio del programma Erasmus + destinato allo sviluppo delle capacità e al rafforzamento del ruolo della rete è aumentato, passando da 1,2 milioni di EUR nel 2018 a 3 milioni di EUR nel 2022. Ciò ha permesso di mettere a punto strumenti di sostegno⁴⁹, elaborare orientamenti⁵⁰ e organizzare formazioni per i responsabili della valutazione delle credenziali ("valutatori di credenziali") negli istituti di istruzione superiore. Dal 2020 il programma Erasmus + finanzia una "squadra di assistenza tecnica" il cui compito è di aiutare la rete a realizzare i suoi obiettivi più ambiziosi. L'aumento delle risorse disponibili ha rivelato notevoli differenze in termini di capacità presso i centri NARIC; infatti solo tre centri (IT, NL, LV) coordinano più di un progetto Erasmus +.

Un ulteriore intervento sugli strumenti digitali, come Q-entry e altre banche dati delle qualifiche, potrebbe facilitare ancor di più i processi di riconoscimento, anche per gli istituti. Lo sviluppo dell'interoperabilità delle banche dati nazionali a livello europeo e, sulla base delle migliori pratiche, come nel caso della banca dati polacca Kwalifikator, il rilascio di dichiarazioni personali sul riconoscimento automatico potrebbero ulteriormente eliminare gli oneri amministrativi a carico dei richiedenti e degli istituti.

⁴⁸ <https://www.enic-naric.net/>.

⁴⁹ <https://www.enic-naric.net/page-recognition-tools-projects>.

⁵⁰ <https://www.nuffic.nl/sites/default/files/2020-08/the-triangle-of-automatic-recognition%20%281%29.pdf>.

Includendo anche i titoli di studio non europei, queste banche dati interoperabili potrebbero assicurare un riconoscimento rapido, equo e trasparente dei titoli dei paesi terzi (che non rientrano nell'ambito di applicazione della raccomandazione del Consiglio). Sostenuta e promossa dalla Commissione, tale iniziativa è in linea con le ambizioni del discorso sullo stato dell'Unione 2022, che invitava a compiere progressi in questo settore.

3.3.3. Strumenti digitali europei per il riconoscimento

Ai fini del riconoscimento automatico è necessario che i titoli di studio siano facilmente verificabili (validità, formato e accreditamento). L'utilizzo di strumenti digitali europei per il rilascio, l'archiviazione, la condivisione e la verifica delle credenziali facilita il riconoscimento automatico dei singoli titoli e dei risultati ottenuti durante i periodi di studio all'estero, e riduce i costi e gli oneri amministrativi sostenuti dalle parti.

La **nuova piattaforma Europass**⁵¹, creata nel luglio 2020, facilita il riconoscimento automatico fornendo informazioni convalidate sui titoli, sui quadri delle qualifiche e sui risultati dei periodi di studio all'estero attraverso documenti Europass a prova di falsificazione⁵². Nel settembre 2022 Europass contava 4,3 milioni di utenti e in media due milioni di persone visitano la piattaforma ogni mese.

In collaborazione con DEQAR⁵³, quale funzione di accreditamento nel nuovo strumento Europass sono in fase di sperimentazione le credenziali digitali europee per l'apprendimento⁵⁴. Una volta visualizzato e condiviso il supplemento al diploma (per l'istruzione superiore), tali credenziali permettono di mostrare immediatamente i relativi dati di accreditamento, rendendo automatici i controlli di autenticità.

La digitalizzazione del modello **Europass Mobilità**, attualmente in fase di sviluppo, permetterà il riconoscimento dei risultati conseguiti durante i periodi di mobilità per l'apprendimento maturati all'estero a vari livelli di istruzione, compresi i tirocini e il volontariato.

4. SOSTEGNO A ULTERIORI INIZIATIVE MIRATE ALL'ATTUAZIONE DEL RICONOSCIMENTO AUTOMATICO

Dall'adozione della raccomandazione del Consiglio sono stati registrati progressi limitati; di conseguenza saranno necessari ulteriori notevoli sforzi affinché la sua attuazione sia pienamente realizzata entro il 2025. A tale scopo la Commissione propone le azioni indicate di seguito.

4.1. Continuare a favorire la creazione di un rapporto di fiducia tra i sistemi di istruzione nazionali

- **Sviluppo di un sistema europeo di certificazione della qualità e riconoscimento**

⁵¹ <https://europa.eu/europass/it>.

⁵² Supplemento al diploma, supplemento al certificato di IFP e Europass mobilità.

⁵³ <https://www.eqar.eu/about/projects/deqar-connect/>.

⁵⁴ <https://europa.eu/europass/it/strumenti-europass/credenziali-digitali>.

Il riconoscimento automatico è strettamente legato alla creazione di un rapporto di fiducia reciproca tra i sistemi nazionali e allo sviluppo di una vera e propria cultura della qualità negli istituti di istruzione superiore. Un sistema di certificazione della qualità e riconoscimento contribuirebbe a rafforzare il legame tra la certificazione della qualità e il riconoscimento a livello europeo, nonché a realizzare un apposito sistema di certificazione della qualità ai fini di una maggiore cooperazione transnazionale, come annunciato nella comunicazione sulla realizzazione dello spazio europeo dell'istruzione entro il 2025 e nella strategia europea per le università. Sebbene vada ben oltre il semplice riconoscimento automatico, l'obiettivo di tale sistema contribuirà alla sua realizzazione.

La Commissione incoraggerà gli Stati membri, i centri NARIC e gli istituti di istruzione e formazione a intensificare gli sforzi per attuare il riconoscimento automatico attraverso sistemi di certificazione della qualità più solidi e agili.

Pur essendo incentrata sull'UE, tale iniziativa potrebbe stimolare e promuovere ulteriormente i progressi in materia di riconoscimento automatico e di certificazione della qualità in tutti i paesi dello spazio europeo dell'istruzione superiore.

- **Gruppi di verifica per il riconoscimento automatico**

La Commissione istituirà, con il sostegno del programma Erasmus + e dei centri NARIC, nuovi gruppi di verifica per il riconoscimento automatico, con l'obiettivo di accelerare l'attuazione del riconoscimento automatico dei titoli e dei periodi di studio all'estero, inviando esperti in loco per garantire la consulenza necessaria ad agevolare il riconoscimento in tutti i settori. L'iniziativa farà leva sulle competenze della rete NARIC per organizzare attività di sostegno e consulenza tra pari nell'ambito delle quali i paesi più esperti in materia di riconoscimento automatico potranno assistere i paesi che necessitano di ulteriore sostegno.

4.2. Sviluppo di strumenti per il riconoscimento automatico

- **Diffusione di informazioni sul riconoscimento tramite piattaforme online**

La Commissione provvederà a fornire alle scuole maggiori indicazioni sul riconoscimento attraverso la piattaforma europea per l'istruzione scolastica.

- **Standardizzazione dei contratti di apprendimento e dei certificati dei risultati di apprendimento**

Sulla base dell'esperienza maturata nell'ambito dell'istruzione superiore, la Commissione esaminerà i potenziali collegamenti tra gli strumenti del programma Erasmus + per i risultati dei periodi di apprendimento all'estero e il modello Europass Mobilità al fine di garantire una documentazione sicura, di facile utilizzo e affidabile nei settori dell'istruzione scolastica e dell'IFP.

4.3. Sostenere l'attuazione rafforzando le capacità degli Stati membri

- **Sostegno finanziario per il riconoscimento automatico**

Come previsto dalla raccomandazione del Consiglio, i bandi Erasmus + dedicati ai **centri NARIC** continueranno a sostenere le autorità nazionali nell'attuazione del riconoscimento automatico e degli strumenti di Bologna per la trasparenza. La Commissione valuterà le opzioni volte a favorire una maggiore partecipazione dei centri NARIC di tutti gli Stati

membri, i quali sono chiamati a fornire il sostegno necessario per intensificare gli sforzi tesi allo sviluppo delle capacità.

Sebbene dal 2018 si siano registrati progressi nell'attuazione degli strumenti di Bologna per la trasparenza, sono tuttavia necessari ulteriori sforzi, in particolare per quanto riguarda la registrazione delle agenzie nazionali di certificazione della qualità nell'EQAR, il rilascio del supplemento al diploma e l'impiego della guida ECTS per l'utente. La Commissione darà un ulteriore impulso al processo di attuazione attraverso il bando del programma Erasmus + dedicato allo **spazio europeo dell'istruzione superiore**.

Gli Stati membri possono inoltre richiedere assistenza tecnica per elaborare e attuare riforme nell'ambito del riconoscimento reciproco automatico attraverso lo **strumento di sostegno tecnico**, un programma dell'UE che permette di fornire un sostegno mirato in più settori, compreso quello dell'istruzione e della formazione, previa richiesta degli Stati membri, su base bilaterale o multinazionale. Tale sostegno è basato sulla domanda e non richiede il cofinanziamento da parte degli Stati membri.

- **Disposizioni in materia di formazione e informazione**

La domanda di formazione in materia di riconoscimento automatico che gli Stati membri offrono al personale coinvolto è aumentata. Occorrerebbe inoltre formare le scuole e gli insegnanti affinché si concentrino sulla valutazione delle competenze degli alunni dopo un periodo di studio all'estero, anziché sull'equivalenza delle materie scolastiche. La Commissione sosterrà la realizzazione di tale obiettivo nell'ambito del programma Erasmus + attraverso attività di cooperazione transnazionale e attività di apprendimento tra pari, e fornirà informazioni online.

- **Favorire il dialogo tra gli Stati membri**

I servizi della Commissione esamineranno i processi strategici esistenti messi in atto dalla Commissione nei settori dell'istruzione scolastica e dell'IFP finalizzati al dibattito, allo scambio di buone pratiche e alla possibilità che l'apprendimento tra pari rafforzi la fiducia e la trasparenza tra gli Stati membri nei sistemi di istruzione secondaria superiore.

Allegato I — Panoramica⁵⁵ dell'attuazione della raccomandazione del Consiglio

La tabella fornisce una guida cromatica sul livello di attuazione, in ogni Stato membro, riguardante i settori contemplati dalla raccomandazione, sulla base delle migliori informazioni disponibili. Offre una panoramica dell'attuale processo di attuazione della raccomandazione del Consiglio e mostra orientamenti e tendenze.

Stato membro	Strumenti per la trasparenza	Sostegno agli istituti e alle agenzie	Monitoraggio e valutazione	Titoli di istruzione superiore	Titoli di istruzione secondaria superiore	Periodi di studio all'estero — istruzione superiore	Periodi di studio all'estero — istruzione secondaria
Austria	Verde	Giallo	Giallo	Verde scuro	Verde	Giallo	Verde
Belgio	Verde	Arancione	Arancione	Giallo	Rosso	Verde	Rosso
Bulgaria	Verde	Verde	Verde	Rosso	Rosso	Rosso	Verde scuro
Croazia	Verde	Arancione	Arancione	Verde scuro	Verde	Arancione	Arancione
Cipro	Verde	Giallo	Rosso	Arancione	Verde	Giallo	Arancione
Cechia	Giallo	Arancione	Giallo	Arancione	Arancione	Arancione	Arancione
Danimarca	Verde	Verde	Giallo	Verde	Verde	Verde	Verde scuro
Estonia	Verde	Verde	Giallo	Arancione	Arancione	Giallo	Rosso
Finlandia	Verde	Verde	Rosso	Verde scuro	Verde	Giallo	Verde scuro
Francia	Verde scuro	Verde	Arancione	Verde scuro	Verde	Giallo	Scuola IFP
Germania	Verde	Verde	Rosso	Verde scuro	Verde	Rosso	Arancione
Grecia	Rosso	Verde	Rosso	Rosso	Rosso	Giallo	Rosso
Ungheria	Verde	Giallo	Rosso	Arancione	Verde	Rosso	Arancione
Irlanda	Giallo	Giallo	Giallo	Arancione	Verde	Giallo	Rosso
Italia	Verde scuro	Verde	Verde	Verde scuro	Verde	Giallo	Verde scuro
Lettonia	Verde scuro	Arancione	Arancione	Arancione	Arancione	Arancione	Arancione
Lituania	Verde	Giallo	Arancione	Arancione	Arancione	Giallo	Giallo
Lussemburgo	Verde	Giallo	Verde	Arancione	Rosso	Giallo	Rosso
Malta	Verde scuro	Verde	Rosso	Verde scuro	Rosso	Verde	Rosso
Paesi Bassi	Verde	Verde	Verde	Arancione	Verde	Verde	Rosso
Polonia	Verde	Verde	Arancione	Verde scuro	Scuola IFP	Giallo	Rosso
Portogallo	Verde	Giallo	Verde	Verde scuro	Verde	Giallo	*
Romania	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Giallo	Verde scuro
Slovacchia	Arancione	Giallo	Verde	Arancione	Arancione	Arancione	Arancione
Slovenia	Verde scuro	Arancione	Rosso	Arancione	Arancione	Giallo	Arancione
Spagna	Giallo	Verde	Arancione	Giallo	Verde	Giallo	Arancione

⁵⁵ Tali indicazioni si basano su un'analisi delle informazioni rese disponibili nel contesto della relazione 2023 elaborata nel quadro dello studio condotto dall'ICF sull'attuazione della raccomandazione del Consiglio sul riconoscimento automatico.

Stato membro	Strumenti per la trasparenza	Sostegno agli istituti e alle agenzie	Monitoraggio e valutazione	Titoli di istruzione superiore	Titoli di istruzione secondaria superiore	Periodi di studio all'estero — istruzione superiore	Periodi di studio all'estero — istruzione secondaria
Svezia							

* PT: solo per periodi della durata di un anno scolastico

Conformità agli strumenti europei e di Bologna per la trasparenza

	Piena attuazione degli strumenti europei e di Bologna per la trasparenza
	Parziale attuazione di uno degli strumenti
	Parziale attuazione di due degli strumenti
	Parziale attuazione di tre degli strumenti
	Parziale attuazione di quattro o più strumenti

Misure volte a favorire lo sviluppo delle capacità e il sostegno agli istituti e alle agenzie

	Applicazione delle misure seguenti: <ul style="list-style-type: none"> - adozione di linee guida nazionali per gli istituti; - trasmissione di informazioni e organizzazione di attività di formazione da parte dei centri NARIC per tutti gli istituti; - decisione di riconoscimento a livello di sistema ottenuta dai richiedenti attraverso strumenti online
	Applicazione di due delle misure summenzionate
	Applicazione di una delle misure
	Mancata applicazione delle misure

Monitoraggio e valutazione

	Una banca dati centrale a livello di sistema, aggiornata regolarmente, gestisce la raccolta e la diffusione di dati sui casi di riconoscimento
	I dati sui casi di riconoscimento sono raccolti sistematicamente da un organismo centrale composto da istituti di istruzione superiore e da istituti di istruzione secondaria superiore
	I dati sui casi di riconoscimento sono disponibili solo presso alcuni istituti, ma non sono raccolti né diffusi a livello di sistema
	Dati non disponibili

Riconoscimento automatico dei titoli di istruzione superiore

	Riconoscimento automatico a livello di sistema dei titoli rilasciati per tutti gli Stati membri dell'UE con responsabilità decisionali affidate a un organismo competente a livello di sistema
--	--

	Riconoscimento automatico a livello di sistema per tutti gli Stati membri dell'UE con responsabilità decisionali affidate agli istituti di istruzione superiore
	Riconoscimento automatico a livello di sistema per un sottoinsieme di Stati membri dell'UE con responsabilità decisionali affidate a un organismo a livello di sistema
	Riconoscimento automatico a livello di sistema per un sottoinsieme di Stati membri dell'UE con responsabilità decisionali affidate agli istituti di istruzione superiore
	Nessun riconoscimento automatico

Riconoscimento automatico dei titoli di istruzione secondaria superiore

	I titoli di istruzione secondaria superiore (istruzione generale e IFP) sono automaticamente e pienamente riconosciuti in quasi tutti gli altri Stati membri dell'UE (oltre il 75 % degli Stati membri)
	I titoli sono automaticamente riconosciuti nella maggior parte degli altri Stati membri dell'UE (tra il 50 % e il 75 %)
	I titoli sono automaticamente riconosciuti in una minoranza di altri Stati membri dell'UE (inferiore al 50 % ma superiore allo 0 %)
	Nessun riconoscimento automatico e completo dei titoli (procedura di riconoscimento in atto, ma non automatizzata)

Riconoscimento automatico dei periodi di studio all'estero — istruzione superiore

	I risultati conseguiti durante un periodo di studio all'estero sono automaticamente e pienamente riconosciuti in tutti gli altri Stati membri dell'UE, con un tasso di riconoscimento superiore al 90 % comunicato dagli studenti Erasmus + Misure di certificazione della qualità interna ed esterna per garantire la piena attuazione dei principi della guida ECTS per l'utente del 2015 riguardante il sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti
	I risultati conseguiti durante un periodo di studio all'estero sono pienamente riconosciuti, con un tasso di riconoscimento superiore all'85 % comunicato dagli studenti Erasmus + e/o Misure di certificazione della qualità interna ed esterna per garantire la piena attuazione della guida ECTS per l'utente del 2015, ma non applicate sistematicamente (solo, ad esempio, per alcuni programmi o livelli)
	I risultati conseguiti durante un periodo di studio all'estero sono pienamente riconosciuti, con un tasso di riconoscimento superiore al 70 % comunicato dagli studenti Erasmus + oppure Non sono state adottate misure di certificazione della qualità per garantire la piena attuazione della guida ECTS per l'utente
	I risultati conseguiti durante un periodo di studio all'estero non sono automaticamente e pienamente riconosciuti, con un tasso di riconoscimento inferiore al 70 % comunicato dagli studenti Erasmus + Non sono state adottate misure di certificazione della qualità per garantire la piena attuazione della guida ECTS per l'utente

Riconoscimento automatico dei periodi di studio all'estero — istruzione secondaria superiore

	I risultati conseguiti durante un periodo di studio all'estero sono automaticamente e pienamente riconosciuti in tutti gli Stati membri dell'UE e per quasi tutti i periodi di studio fino a un anno sulla base dell'equivalenza
--	--

	I risultati conseguiti durante un periodo di studio all'estero sono riconosciuti a seguito di una procedura ufficiale stabilita a livello di sistema, sulla base di risultati di apprendimento ritenuti ampiamente in linea con il programma di studi dell'istituto di appartenenza e confermati nel certificato degli studi
	È riconosciuta la maggior parte dei periodi di studio all'estero (o parte di essi), ma potrebbero essere necessari alcuni esami supplementari
	Il riconoscimento è concesso a seguito di una procedura ufficiale basata sull'equivalenza dei programmi di studio, come confermato nel certificato degli studi
	Nessun riconoscimento automatico e completo, ad eccezione dei partenariati tra scuole o di programmi ben definiti come Erasmus +